

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

CIRCOLARE 14-2014 DEL 24.12.2014

Gentile Cliente,

Con il Decreto semplificazioni (n. 175/2014), dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

L'esportatore abituale:

- deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse tramite il software già pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore:

- emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver:
 - ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
 - riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate tramite il nuovo servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (seguendo il percorso: *Servizi online - servizi fiscali - servizi senza registrazione - verifica ricevuta dichiarazione d'intento*);
- riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.


STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giulio Gastaldello', written in a cursive style.